



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 77/2024 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 23/12/2024

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: APPROVAZIONE AI SENSI ARTICOLO 20 TUSP. RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DLGS 201/22

L'anno 2024 addì 23 del mese di 12 alle ore 18:00 nella sede delle adunanze, con possibilità di collegamento da remoto in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
BERNARD JACOPO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Assente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
COVELLO LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BINDA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BISULCA DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
DE BENEDETTI EMMA	CONSIGLIERE	Assente
MANINI OLINTO	CONSIGLIERE	Presente
FACETTI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente
ALZATI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BAREL MARIO	CONSIGLIERE	Presente
BELLIFEMINE MARIA IRENE	CONSIGLIERE	Presente
FERRARIO MARILENA	CONSIGLIERE	Presente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Assente

Assenti: 3, Centanin Donatella, De Benedetti Emma, Cassina Paola Lorenza.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERNARD JACOPO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore TORCHIA ENRICO.

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

ASSESSORE TORCHIA

Allora, grazie Presidente. Anche in questo caso non vorrei ripetere pedissequamente quanto già esposto in Commissione il senso di questo punto all'ordine del giorno è un adempimento previsto dalla norma che, appunto, richiede per il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate una ricognizione annuale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. È una relazione che è stata trasmessa e che è stata, appunto, analizzata nel corso della Commissione Consiliare, è una relazione tecnica che prevede una scheda di rilevazione predisposta dal MEF da un modello della Corte dei Conti. Per quanto riguarda, in particolare, il Comune di Malnate, si rileva, in particolare, che le partecipazioni dirette in Alfa S.r.l. e A5 per queste partecipazioni non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175 del 2016, e quindi, legato, appunto, al Piano di razionalizzazione. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione indiretta in Prealpi S.r.l. si rileva la necessità d'attendere la fine della procedura di liquidazione da parte della Capogruppo Intermedia. Quindi, la ricognizione di cui appena esposto è stato, appunto, preso in esame della Commissione, è contenuto nella relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente, all'analisi dell'assetto delle Società partecipate. V'è un prospetto di sintesi, che anche questo, appunto, è stato trasmesso ed è stato oggetto di discussione e all'interno della tabella di sintesi sono indicati i servizi pubblici che sono stati oggetto di ricognizione.

PRESIDENTE

Grazie all'Assessore. Questa è una Delibera e, quindi, si può aprire la discussione, se ci sono interventi sul punto. C'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti, mettiamo immediatamente in votazione il terzo punto all'ordine del giorno la Delibera di Consiglio relativa al Piano di razionalizzazione delle Società partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

PREMESSO CHE:

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- l'art. 20 del T.U.S.P. pone come obbligo in carico alle Amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti (omissis) un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" entro il 31 dicembre di ciascun anno;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Malnate, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione redatta dagli uffici allegata alla presente deliberazione quale Sub "C" per farne parte integrante;

DATO ATTO che l'Ente, alla data del 31.12.2023 detiene le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ALFA SRL	03481930125	0,94394%	Gestione del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese	Mantenimento
ACINQUE SPA	95012280137	0,00098%	Attività di direzione aziendale	Mantenimento



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Partecipazioni indirette per il tramite di "Alfa Srl"

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE % DELLA TRAMITE	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
PREALPI SERVIZI SRL	02945490122	35,60%	Gestione del Servizio Idrico Integrato	Razionalizzazione

DATO ATTO CHE relativamente alla partecipazione indiretta Prealpi Servizi s.r.l. si attende la fine della procedura di liquidazione da parte della capogruppo intermedia;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di mantenere la partecipazione detenuta dall'Ente in Alfa s.r.l. ed ACINQUE spa, in quanto allo stato svolgono per l'Ente un servizio necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse generale ai sensi dell'art.4 co. 1 e co.2 lett.a del Tusp;

VISTI inoltre:

- l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante *"Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali"*, che stabilisce:
 - "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
 - 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 - 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*
- l'articolo 2, primo comma, lettera h) del Dlgs 175/16 che definisce i «servizi di interesse generale» come *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale";*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- la successiva lettera i) con la quali sono qualificati i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- l'articolo 20 del citato Dlgs 175/16 che stabilisce:
 1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
 2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *nessessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *nessessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
 3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma*
 4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
 5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

6. *Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

8. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

9. *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre ((due anni)) consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.*

CONSIDERATO che in sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023;

VISTO che la disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

DATO ATTO che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2024;

RILEVATO che il dato letterale della norma fa riferimento ai "servizi affidati" e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

VISTO l'articolo 35 del citato Dlgs 201/22 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CONSIDERATO pertanto che:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara;

RILEVATO che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- Trasporto Pubblico Locale;

CONSIDERATO tuttavia che è difficile stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

VISTO pertanto che l'ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”;

DATO ATTO che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

VISTO l'articolo 31 del citato Dlgs 201/22 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

ACQUISITO in ordine alla razionalizzazione delle partecipare il parere favorevole dell'organo di revisione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 49 del TU D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri astenuti: 5 Damiani Sandro, Alzati Fabio, Barel Mario, Bellifemine Maria Irene, Ferrario Marilena

Consiglieri votanti: 9

Voti favorevoli: 9 Cannito Nadia, Bernard Jacopo, Carangi Maria Cecilia, Croci Alba, Covello Laura, Binda Silvia, Bisulca Davide, Manini Olinto, Facetti Fabio

Voti contrari: 0



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate del Comune di Malnate come da narrativa sopra riportata ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE**, come appendice del piano di razionalizzazione, la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale affidati a soggetto in house dall'Ente che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che per quanto attiene agli obblighi di approvazione contestuale al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp, tale obbligo viene soddisfatto mediante discussione di entrambe le deliberazioni nella seduta consiliare;
- 4) **DI DISPORRE**, altresì, la tempestiva attuazione degli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 31 Dlgs 201/22 (pubblicazione della relazione di cui al precedente 1) sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua trasmissione all'ANAC);

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

BERNARD JACOPO

Il SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA